



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRÒ - BARONE CANAVESE - BORGIALLO -
BROSSO - BUSANO - CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE -
CHIESANUOVA - CINTANO - COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' -
FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO -
NOASCA - ORIO CANAVESE - PECCO - PERTUSIO - PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO
CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE - SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE
CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA
VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI AGLIE'

PRATICA N° 2016/183 DEL 21/03/2016

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Premesso che il Sig. TURINELLI Giuseppe, nato a Ivrea (TO) il 03/02/1968 e residente in C.so Cavour n. 18 - Agliè (TO) ha presentato in data 21/03/2016 istanza per modifiche in attivita' di commercio al dettaglio di vicinato in Via Principe Tommaso n. 36/38, acclarata al protocollo n° 973/2016 di prot. e successivamente integrata in data 05/05/2016 al prot. n. 1487/SUAP e in data 06/10/2016 al prot. n. 3054/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto l'esercizio di attivita' di commercio al dettaglio di vicinato;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
 - Riscontro positivo di avvenuta ricezione della documentazione in premessa trasmessa al Comune di Agliè - Ufficio Sportello Unico Edilizia con nota prot.979/SUAP del 21/03/2016;
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 03/2017 rilasciata dal Comune di Agliè - Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuta al prot. 123/SUAP in data 13/01/2017.

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa TURINELLI Giuseppe per l'intervento di modifiche in attività di commercio al dettaglio di vicinato in Via Principe Tommaso n. 36/38, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Risccontro positivo di avvenuta ricezione della documentazione in premessa trasmessa al Comune di Agliè – Ufficio Sportello Unico Edilizia con nota prot.979/SUAP del 21/03/2016;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 03/2017 rilasciata dal Comune di Agliè – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuta al prot. 123/SUAP in data 13/01/2017.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, lì 18/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale

L'ISTRUTTORE
(Geom. Luca TRIONE)

Oggetto: CONSEGNA: Pratica S.U.A.P. 183/2016: MODIFICHE IN ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

Data: 30/03/2016 14:19:43

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/03/2016 alle ore 14:19:43 (+0200) il messaggio "Pratica S.U.A.P. 183/2016: MODIFICHE IN ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO" proveniente da "suap.comune.cuorgne.to.it@pec.it" ed indirizzato a "aglie@cert.ruparpiemonte.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec281.20160330141937.05020.03.1.69@pec.aruba.it



Valore bollato assoluto
Codice
del

Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

OGGETTO: D.lgs. 42/2004, Parte terza - L.R. 1/12/2008, n. 32
autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone
soggette ai disposti della Parte terza del D.lgs. 42/2004

Comune di **Agliè**

Istanza: Sig./Soc. **TURINELLI GIUSEPPE**

Oggetto: **POSA IN OPERA DI INSEGNA PER ATTIVITÀ
COMMERCIALE DI VENDITA DI TABACCHI E
GIORNALI**

Pratica: **n. 2/2016 del 22/03/2016**

Autorizzazione Comunale n. **3/2017 del 02/01/2017**

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 146 prevede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da intraprendere su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, da parte dell'amministrazione competente;

Considerato che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 del “Codice”, quali i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati ai sensi dell'articolo 141(Provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico), nonché le aree di cui all'articolo 142;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1969 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del Comune di Agliè”;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree circostanti”;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, recante “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, in base al quale, nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442 con la quale è stato riadottato il Piano Paesaggistico Regionale;

Vista l'istanza presentata in data **22/03/2016** prot. n. **1383/2016** da **TURINELLI GIUSEPPE**, in qualità di titolare dell'omonima ditta **TURINELLI GIUSEPPE**, affittuario dell'immobile sito in **VIA PRINCIPE TOMMASO n. 36-38** e contraddistinto in catasto **urbano foglio 35, numero 349 sub 1**, ricadente in zona tutelata ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III, per l'esecuzione di un intervento consistente in **POSA IN OPERA DI INSEGNA PER ATTIVITÀ COMMERCIALE DI VENDITA DI TABACCHI E GIORNALI**;

Visto il parere **CONTRARIO** espresso in data **14/04/2016** con verbale n. **2/2016**, dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita con deliberazione della giunta comunale n. 74 in data 9/08/2014, con le seguenti motivazioni:

"L'intervento proposto non pare, a giudizio di questa Commissione, in linea con le peculiarità del Centro Storico, come altresì ribadito all'articolo 32 del Regolamento Edilizio Comunale (è vietato piazzare verso strada insegne, lampioni, cassette delle lettere, citofoni e qualsiasi altro elemento accessorio o di arredo visibile dalla pubblica via, che non sia intonato alla sobrietà del contesto).

Inoltre la posizione della nuova insegna presenta interferenze con l'arredo urbano preesistente, pertanto si richiede di rivedere la progettazione ponendo particolare attenzione a tipologia, forma, posizione ed illuminazione dell'insegna, attingendo spunti da realtà simili presenti nei centri storici."

Visto che in data 10/06/2016, prot. n. 2833/2016, il richiedente ha provveduto ad inoltrare una nuova proposta progettuale sulla base delle indicazioni rese con la nota prot. n. 1843/2016 del 15/04/2016 di preavviso di diniego per il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

Visto il parere **FAVOREVOLE** espresso in data **14/07/2016** con verbale n. **3/2016**, dalla Commissione Locale per il Paesaggio, con le seguenti motivazioni/prescrizioni:

"LA TIPOLOGIA DI INSEGNA RIPROPOSTA PARE RISPETTARE LE INDICAZIONI ESPRESSE NELLA PRECEDENTE SEDUTA DI QUESTA COMMISSIONE N. 2/2016 DEL 14/04/2016, ANCHE IN MERITO AL POSIZIONAMENTO DELLA MEDESIMA A MT. 3,00 DI ALTEZZA DAL PIANO STRADALE, LIMITE MASSIMO DI ALTEZZA DEI MEZZI PER LA PERCORRENZA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA PRINCIPE TOMMASO DA PIAZZA CASTELLO A PIAZZA UMBERTO I";

Vista la documentazione integrativa ricevuta in data 13/10/2016 e in data 17/11/2016, richiesta ai fini di una corretta istruttoria della pratica;

Visto che ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice, in data **22/11/2016**, prot. n. **5801/2016**, è stata trasmessa a mezzo pec alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la proposta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il relativo rilascio del parere vincolante;

Visto che in applicazione dell'articolo 146, comma 5, del Codice, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con nota n. **8110_34.10.06/1** in data **09/12/2016**, pervenuta in data **09/12/2016** prot. n. **6203/2016**, ha recepito il parere negativo espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio di cui al verbale n. **02/2016** del **14/04/2016**;

Vista la successiva nota prot. n. 2016/6222 del 12/12/2016 trasmessa alla citata Soprintendenza per l'ottenimento del prescritto parere di competenza.

Visto il parere **FAVOREVOLE** all'esecuzione delle opere in oggetto espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota n. **9203_34.10.06/1** in data **28/12/2016**, pervenuta in data **29/12/2016** prot.n. **6514/2016**;



Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 9 in data 13/03/2009 ad oggetto: "Regolamento per il funzionamento commissione locale per il paesaggio. Approvazione";

Visto il Piano Paesaggistico Regionale adottato con la deliberazione della giunta regionale 18/05/2015 n. 20-1442, ed accertata la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute in esso;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la geom. Mara GAUDIO,

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, il signor **TURINELLI GIUSEPPE**, residente in **Corso Cavour n. 18** ad **Agliè (TO) – 10011**, codice fiscale **TRNGPP68B03E3790**, in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in **Agliè (TO) via Principe Tommaso n. 36**, la realizzazione dell'intervento nel Comune di **Agliè (TO)** in **VIA PRINCIPE TOMMASO n. 36-38** come da progetto presentato, alle seguenti condizioni: -----//

Della presente autorizzazione è data tempestiva comunicazione:

- alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento, unitamente all'invio della relativa documentazione;
- e trimestralmente, in elenco, all'Assessorato Regionale per i Beni Ambientali, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento, unitamente all'invio della relativa documentazione.

L'inosservanza della presente autorizzazione è soggetta alle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 167 e 181 del Codice.

Si rammenta infine che la presente autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo ed indipendente rispetto al rilascio del permesso di costruire o alla formazione del titolo abilitante mediante S.C.I.A., pertanto l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica non legittima il richiedente all'esecuzione dei lavori, i quali, potranno essere iniziati solamente dopo l'ottenimento dal comune del titolo abilitativo (permesso di costruire o S.C.I.A.), il quale viceversa non potrà essere rilasciato senza che venga preventivamente ottenuta la relativa autorizzazione paesaggistica.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica (o altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto). Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 146, comma 12, del Codice.

Agliè, **02/01/2017**

Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia
Fabrizio TRUFFA GIACHET

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

Comune di AGLIE' (TO)

Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio a decorrere dal, e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Agliè li 02/01/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale Gianpiero Zanolò

